

Legge federale sull'Assemblea federale (LParl)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 9 maggio 2008¹;

visto il parere del Consiglio federale del 2 luglio 2008²,

decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 2002³ sull'Assemblea federale è modificata come segue:

Art. 148 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sulla politica di sicurezza a metà di ogni legislatura affinché ne prenda atto.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF **2008** 5959
2 FF **2008** 6001
3 RS **171.10**

Minoranza

(Engelberger, Büchler, Donzé, Eichenberger, Glanzmann, Malama, Müller Walter, Segmüller)

Ibis

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 3 febbraio 1995⁴ sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) è modificata come segue:

Art. 106a (nuovo) Programmi d'armamento

¹ In generale, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale programmi d'armamento sotto forma di crediti quadro della durata di quattro anni.

² Il Consiglio federale presenta ogni anno alle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere federali un rapporto intermedio relativo all'attuazione del programma d'armamento.

Art. 106a Gestione e manutenzione

Diventa art. 106b